

Comune di Montenero di Bisaccia
Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 06.04.2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 04.07.2014

Comune di Montenero di Bisaccia

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 1 - PRINCIPI-

Il presente regolamento disciplina la polizia mortuaria nell'ambito del comune in piena aderenza a quanto prescritto dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART.2 - FUNZIONI-

La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni di competenza comunale concernenti le morti delle persone, i trasporti funebri, le sepolture e la gestione del cimitero. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunale spettano al Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria a livello locale, e sono esercitate per mezzo del personale preposto.

ART. 3 - COMPETENZE DEL PERSONALE

Le competenze del personale comunale in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono stabilite dalle leggi vigenti;

ART 4 - SERVIZI GRATUITI

Sono gratuiti i servizi obbligatori o di interesse pubblico, nonché quelli previsti dalla normativa vigente. Rientrano fra i servizi gratuiti:

- 1) -la visita necroscopica;
- 2) -l'osservazione dei cadaveri;
- 3) -il recupero delle salme;
- 4) -l'ossario comunale;
- 5) -la sepoltura delle persone indigenti rimaste sole e senza eredi;
- 6) -la sepoltura delle persone straniere morte a causa di calamità naturali e/o incidenti stradali nel territorio comunale e di cui non sia richiesto il rimpatrio della salma da parte dei familiari.

ART. 5 - SERVIZI A PAGAMENTO

I sotto elencati servizi e concessioni sono sottoposti al pagamento di tariffa:

- 1) -trasporto funebre effettuato da privati;
- 2) -sepolture a tumulazione individuale (Loculi e cellette ossario);
- 3) -area per costruzione casetta gentilizia;

ART.6 - VISIONE DEGLI ATTI

Ogni -cittadino può prendere visione presso l'ufficio tecnico comunale, previa richiesta scritta al responsabile dell'ufficio:

- 1) -del presente regolamento;
- 2) -del registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- 3) -della planimetria cimiteriale in scala 1 :500;
- 4) -del provvedimento concernente l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;
- 5) -del registro dei reclami;
- 6) -di ciascun atto relativo al presente regolamento che sia ritenuto utile conoscere ai fini della trasparenza e della semplificazione dell'attività amministrativa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241.

In sostituzione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, la sola attribuzione del loculo potrà essere effettuata dal responsabile del settore affari generali o dal responsabile del settore finanziario.

ART. 7 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO-

L'amministrazione comunale è tenuta a stabilire il deposito di osservazione e l'obitorio in adeguati ed idonei locali nell'ambito cimiteriale;

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio deve essere autorizzata dal Sindaco o dall'autorità giudiziaria.

ART. 8 - TRASPORTI FUNEBRI

I trasporti funebri sono rappresentati da :

- 1) -trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all' obitorio;
- 2) -trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero;
- 3) -trasporto di feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per altro comune;
- 4) -trasporto feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per l'estero;

Il comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del proprio territorio, mediante affidamento in appalto del servizio.

Il trasporto funebre di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, comprende le previsioni di cui ai n.ri 1,2,3 e 4 del presente articolo.

Esso viene effettuato con idoneo carro funebre e in una forma che garantisca il decoro del servizio.

I trasporti funebri, per i quali siano chiesti servizi, trattamenti o prestazioni, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

I trasporti funebri sono divisi in due categorie, le cui caratteristiche e servizi erogati sono i seguenti:

Categ I carro funebre senza addobbi - 2 persone con divise per onoranze;

Categ. II carro funebre con addobbi (luci e tendine) - 2 persone con divise per onoranze.

ART: 9 - MODALITA' DI TRASPORTI FUNEBRI

I trasporti funebri sono da eseguirsi con idonei carri funebri chiusi.

Il trasporto funebre relativo ai bambini di età inferiore ai 10 anni, ai nati morti, ai feti, alle cassette e alle ossa o a parti di cadaveri può essere eseguito previa autorizzazione del Sindaco, anche in vettura privata chiusa.

Il Sindaco può disporre a richiesta dei congiunti ed in casi particolari, che il trasporto funebre sia effettuato a piedi recando il feretro a spalla per l'intero percorso o parte di esso. In tal caso i richiedenti devono esonerare formalmente il comune da ogni eventuale responsabilità di qualsiasi natura.

ART. 10 - ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI

Il Sindaco stabilisce con apposite ordinanze gli orari di effettuazione dei trasporti funebri. I servizi di trasporto funebre sono effettuati nei giorni feriali.

Il Sindaco può consentire deroghe autorizzando il trasporto, per particolari motivi, anche nei giorni festivi, a richiesta dei congiunti del defunto.

Il carro funebre deve essere sul luogo di partenza almeno quindici minuti prima dell' orario stabilito per la partenza stessa.

ART. 11 - RIMESSA DI CARRI FUNEBRI

La rimessa, tenuto conto delle operazioni di pulizia e di disinfezione dei carri, nonché dello smaltimento dei prodotti usati o dei residui relativi, deve essere collocata in una zona che permetta ai carri stessi di entrare ed uscire senza creare intralci alla circolazione stradale.

ART. 12 - MODALITA' PER LA SOSTA DEI CADAVERI IN TRANSITO

Al fine di prestare le onoranze funebri al defunto, sono consentite soste presso le chiese.

La sosta deve essere della durata strettamente indispensabile e comunque non superiore a ore due.

Nel caso di cadaveri in transito, su richiesta degli interessati, può essere permessa la sosta del feretro con deposito nella camera mortuaria fino ad un periodo massimo di 48 ore. In tal caso le operazioni di carico e scarico sono di competenza dei familiari del defunto.

ART. 13 - TRASPORTI PARTICOLARI

Il Sindaco può autorizzare il trasporto, in forma privata, della salma dal luogo in cui si trova all'abitazione del defunto affinché da essa abbia inizio il trasporto funebre.

L'autorizzazione è concessa previo richiesta dei congiunti del defunto.

ART.14 - ORARIO DI APERTURA E CUSTODIA DEL CIMITERO

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito dal responsabile del servizio tecnico in base a criteri fissati dalla giunta comunale.

Il servizio di custodia è assicurato dal personale comunale preposto, il cui responsabile attende alle incombenze previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente regolamento.

ART 15 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

La planimetria di cui all'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delimita i reparti e le sepolture.

ART.16 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

Qualora sussistano cause contingenti, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri nei loculi per un periodo massimo di mesi 12.

Tale operazione è soggetta al pagamento della tariffa di €77,47 e del canone di utilizzo di €10,33 al mese o frazione di mese da parte dei congiunti del defunto.

Nel caso in cui il feretro non sia sistemato definitivamente alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria, il Sindaco provvederà d'ufficio con apposita ordinanza all'estumulazione ed alla sistemazione nel luogo di inumazione, addebitando le relative spese ai congiunti stessi del defunto.

ART. 17 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni e le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie, ai sensi degli artt. 82 e 86 del D.P.R. 258/90, sono quelle effettuate dopo 15 anni dalla inumazione; le estumulazioni ordinarie sono quelle effettuate dopo 25 anni dalla tumulazione, sempre che in entrambi i casi sia stato completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri altrimenti si applicano le normative di leggi vigenti al momento.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono quelle disposte dall' autorità giudiziaria per indagini e quelle autorizzate dal Sindaco, su richiesta, per il trasporto dei resti mortali in altra sepoltura o crematorio.

La richiesta al Sindaco deve essere presentata dal coniuge o dal parente più prossimo del defunto, in presenza di validi motivi debitamente comprovati.

Il Sindaco regola le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie con apposito provvedimento.

Le esumazioni e le estumulazioni, se richieste da privati, sono soggette al pagamento della tariffa di €103,29. Al momento delle operazioni di esumazioni o di estumulazione è consentita la presenza dei familiari, fatta salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria nei casi di cui agli artt. 83 e 89 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Gli eventuali oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni sono consegnati agli aventi diritto, previa redazione di apposito verbale in duplice copia.

Gli oggetti non ritirati dagli aventi diritto, trascorso un periodo di 12 mesi, sono alienati dal comune che, col ricavo, provvede al miglioramento dei servizi cimiteriali.

I materiali e i segni funebri poste sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia dei concessionari o aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli entro giorni 30 (trenta), decorsi i quali il sindaco provvede alla rimozione con addebito delle spese.

ART. 18 - SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private consistono nell'uso a tempo determinato delle seguenti concessioni:

- 1 -sepolture individuali in campi di inumazione per la durata di anni 15 decorrenti dalla data della sepoltura;
- 2 -loculi per la durata di anni 25 o 75, decorrenti dalla data della concessione/tumulazione;
- 3 -tombe di famiglia e cassette gentilizie per la durata di anni 99, decorrenti dalla data della concessione;
- 4 -cellette ossario per contenere cassette idonee alla raccolta di resti mortali provenienti dalla esumazione o dalla estumulazione, per la durata di anni 99, decorrenti dalla data di concessione/ utilizzo;
- 5 -cellette ossario per contenere le urne cinerarie, per la durata di anni 99, decorrenti dalla data di concessione/ utilizzo.

ART. 19 - DIRITTO D'USO

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su un bene demaniale, rappresentato nella fattispecie dalle sepolture private, la cui proprietà resta al comune. L'atto di concessione, redatto rispettivamente con scrittura privata non autenticata o con atto pubblico a seconda che trattasi di aree di inumazione e di Loculi singoli oppure di aree per cassette gentilizie, contiene le seguenti indicazioni:

- 1) -tipo e durata della concessione;
- 2) -generalità del concessionario privato o legale rappresentante di ente o di collettività;
- 3) -criteri per la individuazione di salme da accogliere;
- 4) -causale e limiti del diritto d'uso;
- 5) -obblighi ed oneri a carico del concessionario;
- 6) -descrizione elementi da cui si desuma l'avvenuto pagamento delle tariffe in vigore.

La concessione non è trasferibile, **salvo il caso di premorienza di coniuge o parente entro il 2° grado del concessionario stesso** e può essere revocata per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienze del concessionario.

ART. 19 BIS – SOGGETTI CONCESSIONARI

Il concessionario è rappresentato dalla persona fisica e, nel caso di Ente o Istituto, dal rappresentante del medesimo che ha stipulato l'atto di concessione fatta salva la previsione di cui all'art.19 del regolamento.

Nelle sepolture private il diritto alla sepoltura spetta al deceduto indicato nell'atto di concessione. A seguito di estumulazione della salma, il loculo rientra nel possesso del Comune.

I suddetti loculi possono essere riassegnati a chiunque ne faccia richiesta purché sia nato nel territorio comunale o abbia avuto anche in precedenza la residenza nel suddetto territorio.

ART. 20 – CONCESSIONI

Le concessioni richieste originariamente per un periodo di 25 anni, alla scadenza, potranno ottenere un rinnovo per altri 25 e fino ad un massimo di ulteriori 50 anni, previa richiesta scritta al Sindaco e pagamento della differenza tra la prima tariffa originariamente applicata e quella in vigore alla data della richiesta, rapportata al numero degli anni di proroga della concessione stessa.

ART. 21 - CONCESSIONE SEPOLTURE PRIVATE

Per ottenere la concessione di una sepoltura privata a favore del defunto, l'interessato deve presentare apposita istanza al sindaco e deve dichiarare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le sepolture private, escluse le tombe di famiglia e le casette gentilizie, sono concesse solo in occasione della sepoltura delle persone cui le stesse sono destinate e sono assegnate in ordine progressivo di disponibilità.

La concessione di sepoltura privata è riservata a:

persona morta nel territorio di questo comune qualunque ne fosse la residenza in vita; persona morta fuori del territorio di questo comune, ma avente in esso, in vita, la residenza; ai nati morti e agli altri casi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;

ai nati nel territorio comunale e a quelli che hanno avuto in precedenza la residenza in territorio comunale, a prescindere dalla residenza alla data della morte, e purché abbiano almeno un parente o affine entro il 6° grado residente nel comune al momento del decesso, in misura pari al 5% annuo con un minimo di 5 loculi, arrotondato per difetto, dei loculi complessivamente, a disposizione con riferimento al 1° gennaio di ogni anno e previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco che autorizzerà seguendo l'ordine cronologico delle richieste stesse. Il cinque per cento dei loculi attualmente disponibili viene riservato per coloro che sono già deceduti purché i parenti facciano richiesta di sepoltura entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Verranno ricevuti nel cimitero i cadaveri o resti mortali delle persone non residenti in vita in questo comune e morte fuori di esso solo nel caso in cui abbiano diritto al seppellimento in quanto titolari di concessione preesistente di sepoltura privata o familiare, oppure concessionario di tomba di famiglia e/o casetta gentilizia di cui all'art. 24 del presente regolamento.

“Verranno altresì ricevuti nel cimitero, i resti mortali delle persone che, anche se non residenti in vita in questo Comune o morte fuori di esso, dovranno essere collocati in cellette date a suo tempo in concessione al coniuge o ad un figlio della persona morta, a condizione che la celletta ossario di destinazione non sia stata mai utilizzata e che nel cimitero Comunale siano già sepolti il coniuge o il figlio concessionari della celletta ossario.”

ART. 22 - SEPOLTURE PRIVATE ED INUMAZIONE

Le aree oggetto di concessione di sepoltura privata ed inumazione hanno le dimensioni di cm 250 per cm 120, sono concesse, su richiesta, esclusivamente dopo il decesso della persona che deve essere inumata, sono assegnate seguendo l'ordine numerico progressivo. Per i nati nel territorio comunale e per coloro che hanno avuto la residenza nel territorio comunale, a prescindere dalla residenza posseduta alla data del decesso, vale il principio stabilito al punto 4 del precedente art. 21.

Su tali aree può essere autorizzata l'installazione di un copri tomba di pietra non eccedente le dimensioni di cm 200 per cm 100, e di una lapide avente una altezza di cm 120 dal piano di campagna ed una superficie non superiore a cm 100 di larghezza.

Per quanto attiene alla conservazione ed alla manutenzione delle aree e di eventuali installazioni eseguite, si rimanda a quanto disposto dagli artt. 63 e 99 del regolamento, di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 23 - LOCULI

I loculi, denominati sepolture private a tumulazione individuale, sono costruiti dal comune e possono essere sia sotterranei che sopraelevati, a seconda della tipologia adottata, fino ad un massimo di n. 5 (cinque) file sovrapposte.

Un loculo può contenere un solo feretro.

La tariffa prevista non comprende l'installazione della lapide in pietra, ma solo la chiusura del loculo a muratura.

E' a carico del concessionario anche l'applicazione di fotografie, di epigrafi, di vasi portafiori, di lampade votive e di ogni eventuale installazione autorizzata.

ART.24 - TOMBE DI FAMIGLIA

La concessione di tombe di famiglia consiste nell'assegnazione:

di apposite aree destinate dal piano regolatore cimiteriale alla costruzione di sepolture private a tumulazione, denominate cappelle gentilizie. Tale concessione è subordinata alla presentazione del progetto della costruzione da edificare e alla relativa concessione edilizia.

I lavori di edificazione devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data della concessione, pena la revoca della stessa concessione. L'opera deve avere regolare collaudo da parte dell'ufficio tecnico comunale.

La concessione di tombe di famiglia può riguardare anche l'assegnazione di sepolture private a tumulazione costruite direttamente dal comune, denominate cassette gentilizie previa stipula di apposito contratto con il richiedente la concessione. In tal caso spetta ai concessionari, nei limiti degli spazi loro concessi, l'onere concernente le lapidi, le relative decorazioni, la loro posa mentre sarà a cura del comune la chiusura dei loculi a muratura.

Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari (ascendenti, discendenti ed affini in linea retta e/o collaterale) per tutta la durata della concessione. Può essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, in tal caso l'autorizzazione viene concessa dal sindaco o suo delegato. Alla scadenza della prima concessione gli eredi del primo concessionario potranno esercitare il diritto di rinnovo della stessa; nel caso non pervengano all'amministrazione comunale richieste in tal senso gli spazi originariamente concessi con le relative strutture presenti rientreranno nella disponibilità del comune e/o potranno essere assegnati ad altri concedenti che ne abbiano fatto richiesta in forma scritta entro dodici mesi dalla data di pubblicazione di apposito bando.

ART. 25 - CELLETTE OSSARIO E OSSARIO COMUNE

Le cellette ossario raccolgono le cassette ossario contenente i resti delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie.

I resti mortali di norma sono collocati nell'ossario comune.

In deroga a quanto detto in precedenza, la raccolta e la conservazione dei resti mortali è autorizzata a condizione che le cassette ossario trovino adeguata collocazione in cellette ossario o in altra sepoltura già concessa.

ART. 26 - CELLETTE CINERARIE

Le cellette cinerarie o, in loro mancanza, le cellette ossario raccolgono le urne cinerarie provenienti dalla cremazione delle salme.

ART. 26BIS – LUOGHI IDONEI ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

Il Comune individua, ai sensi dell'art. 4, lett. f), della L.R. 12/11/2013, n. 19, i seguenti luoghi naturali dove è autorizzata la dispersione delle ceneri in caso di cremazione dei defunti:

a) Contrada Laghetto area circostante la Grotta della Madonna di Bisaccia;

ART 27 - REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE ATTI-

Oltre all'iscrizione nel registro ex art. 52 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, per ogni sepoltura privata si istituisce un apposito fascicolo nel quale sono custoditi tutti i relativi atti ed una scheda indicante in sintesi il tipo di concessione, il concessionario e le persone sepolte.

ART. 28 - PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE-

Il personale preposto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a farlo rispettare a chiunque abbia accesso al cimitero. Inoltre è tenuto ad evitare ogni atto irriverente o contrario alla sacralità del luogo e a non permettere l'installazione di lapidi o di elementi ornamentali la cui posa in opera sia subordinata ad espressa autorizzazione.

Il personale è obbligatoriamente sottoposto alle vaccinazioni prescritte dalla normativa vigente e ad ogni altra misura inerente alla prevenzione degli infortuni o alle malattie connesse col lavoro svolto.

ART. 29 - IMPRESE OPERANTI NEL CIMITERO-

Per effettuare lavori di qualsiasi natura nell' ambito cimiteriale, le imprese in regola con l'iscrizione presso la C.C.I.A., devono presentare apposita istanza al Sindaco.

Le stesse imprese, una volta autorizzate, possono accedere nel cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode il permesso ottenuto ed osservando tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Il mancato rispetto delle norme vigenti può comportare, a discrezione dell' amministrazione comunale, la sospensione dei lavori e, nei casi gravi, la revoca dell' autorizzazione.

ART. 30 - NORMA TRANSITORIA-

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili anche alle concessioni preesistenti alla data della sua entrata in vigore, fatta salva la titolarità di diritti d'uso sulle sepolture private acquisiti a norma del precedente regolamento. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto

disposto in materia dalla legislazione nazionale. Le tariffe per la concessione dei loculi e delle cellette ossario, fmo a nuova determinazione da parte della amministrazione comunale, sono quelle previste dalla delibera consigliere n0154/90, anche se riferite a concessioni per la durata di 20 anni, anziché 25 come previsto dal presente regolamento.

ART 31 - ENTRATA IN VIGORE-

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 06.04.2004 con atto n. 11.
 - è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 09.04.2004 al 24/04/2004.
 - è stato modificato dal consiglio comunale nella seduta del 04.07.2014 con atto n.13.
 - è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11.07.2014 al 26.07.2014.
- con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
 - è in vigore il giorno: 01/08/2014.